

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI DEL NEI .

Art. 1- oggetto della concessione di servizio

Costituisce oggetto della concessione

- il servizio di organizzazione e gestione dell’attività corsistica di fitness a secco nelle palestre del centro sportivo Nei riguardante tutti i corsi di fitness specificati ai successivi artt. 2 e 4 .
- il servizio di progettazione, organizzazione e gestione dell’attività corsistica della piscina del Nei riguardante l’assistenza al nuoto libero, la scuola nuoto per bambini, adulti ed anziani e i corsi di fitness in acqua, così come meglio specificati ai successivi artt. 2 e 4.
- Il servizio di gestione delle attività di arrampicata su parete riguardante attività corsistica ed arrampicata libera, così come meglio specificate ai successivi artt. 2 e 4.

Le parti si impegnano a collaborare per la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva al fine di proporre ai fruitori del centro la più ampia e diversificata offerta sportiva.

Art. 2 - periodo e luogo di svolgimento del servizio

CORSI MOTORIA

L’attività corsistica dovrà essere svolta dalla terza settimana del mese di settembre al 30 giugno dal lunedì a venerdì, come da offerta presentata in sede di gara, garantendo l’attività minima prevista nell’allegato A) e sulla base delle iscrizioni pervenute, con interruzione del servizio nelle festività natalizie e pasquali.

Ulteriori sospensioni delle attività oltre a quelle specificate saranno consentite solo se preventivamente concordate con il competente ufficio manifestazioni ed attività sportive. Il concessionario dovrà proporre modalità di recupero delle lezioni sospese.

L’attività sarà svolta nelle palestre del piano seminterrato e nella palestra a piano terra del centro sportivo Nei sia in orari mattutini, che pomeridiani e serali (in orari compresi tra le 8.30 e le 23.00).

ASSISTENZA VASCA E CORSI NUOTO

Il servizio di assistenza dovrà essere svolto tutti i giorni dal lunedì alla domenica , e l’attività corsistica da lunedì a sabato, da settembre a luglio, su 3 cicli di corsi (di norma a partire della terza settimana di settembre fino alla prima di giugno compresa) ed uno estivo (di norma a partire della seconda di giugno fino alla terza di luglio) come da offerta presentata in sede di gara , garantendo l’attività minima prevista nell’allegato A) e sulla base delle iscrizioni pervenute, con interruzione del servizio nelle festività natalizie e pasquali.

ATTIVITA’ DI ARRAMPICATA SPORTIVA

L’attività di gestione dei servizi sportivi della parete artificiale di arrampicata sportiva dovrà essere svolta assicurando sia attività didattiche pomeridiane e serali che accesso libero con presenza di assistenti.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, da metà settembre a metà giugno, garantendo l’attività minima prevista nell’allegato A) e sulla base delle iscrizioni pervenute, con interruzioni del servizio in occasione delle festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo (16 giugno/14 settembre).

L’impianto è aperto tutti i giorni, con interruzione dello stesso solo nei giorni di chiusura annuale programmata:

- 1 novembre, 8 dicembre
- Natale (dal 24 dicembre al 1 gennaio, compresi)
- Periodo pasquale (sabato, domenica, lunedì);
- 25 aprile, 1° maggio;
- 2 giugno;
- Tre settimane mese di agosto (dalla prima alla terza settimana compresa),

con i seguenti orari di apertura:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 24.00;
- sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Nel periodo estivo (da metà giugno a fine agosto) gli orari di chiusura serale infrasettimanali verranno ridotti come sotto specificato:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22.30;

il sabato dalle ore 9.30 alle 18.30.

L'erogazione di servizi in orari ulteriori comporterà l'assunzione, da parte del Concessionario, dei relativi oneri di custodia.

In funzione dei lavori di ristrutturazione in corso presso il centro sportivo NEI e, stante il crono-programma dei lavori, la disponibilità delle palestre per l'attività corsistica è prevista dal 15.09.2013, mentre la disponibilità della piscina è prevista dal 20.10.2013. In occasione delle festività natalizie 2013, la chiusura dell'impianto potrà protrarsi per un periodo di due settimane da calendario, per ultimare attività manutentive relative alla ristrutturazione predetta.

Qualora i lavori di riqualificazione dovessero subire ritardi rispetto al crono-programma stabilito, la durata della presente concessione si intende automaticamente prorogata di una durata pari ai mesi di ritardo nell'avanzamento del crono-programma. Qualora il ritardo si protragga oltre la fine del mese di ottobre 2013 la concessione sarà prorogata di una intera stagione sportiva per consentire di gestire iscrizioni e attività, in particolare quelle motorie.

Limitatamente all'anno sportivo 2013/2014, attesa la ristrettezza di tempi disponibili, l'ufficio manifestazioni e attività sportive provvederà alla raccolta delle manifestazioni di interesse per l'iscrizione ai corsi, su moduli indicanti (oltre alla liberatoria al trattamento dei dati personali) cognome e nome dell'interessata/o, indirizzo postale ed eventualmente email, recapito telefonico e attività di cui all'allegato A).

Art. 3 - durata e valore del contratto

Il contratto decorre dalla stagione sportiva 2013/2014 in funzione delle disponibilità degli impianti come specificato al precedente art. 2 e il servizio dovrà essere reso come previsto al precedente art. 2 in base al programma gestionale presentato in sede di gara, garantendo comunque l'attività minima prevista nella tabella di programmazione annua delle attività (all. A).

Il contratto è relativo anche alla stagione sportiva 2014/2015, salva l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 2 in merito al rispetto del crono-programma lavori di riqualificazione.

Il valore della concessione è stimato in € 800.000,00.

Art. 4 - contenuti del servizio

Il servizio affidato consiste in:

- Organizzazione e gestione corsi sportivi;
- Organizzazione generale dei servizi offerti;
- Promozione attività;
- Raccolta iscrizioni c/o il Centro Sportivo
- Trattamento acque e acquisto prodotti chimici (da effettuarsi nel rispetto dei previsti parametri normativi).

Il piano delle attività minime da garantire per tutta la durata della concessione è descritto nell'ALLEGATO A.

Il Concessionario è tenuto a garantire il monte ore minimo ivi previsto e a riservare gli spazi minimi previsti alle società sportive con concessioni temporanee di utilizzo, alle condizioni previste nel contratto: in particolare, le concessioni in essere di cui all'allegato C) verranno rilasciate direttamente dall'Amministrazione comunale, che ne incamererà anche gli eventuali proventi.

Per i rimanenti spazi /orari è facoltà del concessionario programmare ulteriori attività sportive / ricreative.

Art. 5 vincoli del concessionario

Il Concessionario, è tenuto a :

- a) garantire per tutta la durata della concessione la gestione delle attività previste nell'Allegato A), nel monte ore settimanale minimo attualmente previsto, nonché la realizzazione di camp estivi sportivi rivolti ai bambini delle scuole dalla IV elementare alla 1^a media per almeno 4 settimane annue;
- b) nell'ambito del piano programma di cui all'allegato A, i corsi di nuoto per le scolaresche avverranno con le seguenti modalità:

- disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale a titolo gratuito della piscina per una mattina la settimana dalle ore 9.00 alle ore 12.15 , da ottobre a maggio, per tutta la durata del contratto, (vdr. Allegato C) per attività di promozione sportiva organizzate dal Comune a favore delle scuole pubbliche. L'Amministrazione Comunale utilizzerà in tal caso gratuitamente l'impianto e avrà diritto di chiedere al Concessionario il servizio di assistenza in vasca e/o di istruzione per i quali verrà rimborsato al Concessionario la cifra forfettaria di € 11/ora per il servizio di assistenza di vasca e di € 14.50/ per ogni istruttore di nuoto, per la docenza dei gruppi.
 - disponibilità per gli Istituti scolastici cittadini, nei restanti periodi, alle tariffe di cui all'allegato B).
- c) garantire, nell'ambito del piano attività di cui all'Allegato A, gli utilizzi agevolati previsti nell'Allegato D), alle tariffe ivi indicate;
 - d) garantire il mantenimento delle tariffe di cui all'Allegato B) per l'attività corsistica.
 - e) garantire il mantenimento delle tariffe di cui all'Allegato B) per la libera balneazione;
 - f) garantire il mantenimento delle tariffe di cui all'Allegato B) per le attività di arrampicata;
 - g) consentire, per tutta la durata della concessione, l'accesso gratuito al nuoto libero, nelle fasce orarie dedicate al servizio, agli over 65 residenti a Monza che lo richiedano, durante il mese di agosto, dando riscontro all'Amministrazione Comunale nel mese di settembre della lista degli accessi effettuati;
 - h) impegnarsi a dare priorità al reclutamento degli istruttori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, che hanno operato presso il NEI negli ultimi 5 anni, qualora il Concessionario necessitasse di istruttori per le varie discipline attivate;
 - i) mantenere la disponibilità delle palestre e piscina all'Amministrazione Comunale, o ad altri soggetti dalla stessa indicati, compatibilmente con l'esigenza di rispettare altri non differibili impegni già assunti , per manifestazioni sportive pubbliche, per un massimo di 5 giornate annue. L'utilizzo dell'impianto si intende limitato dalle ore 8 alle ore 23.30; utilizzi parziali o limitati alla fascia oraria mattutina o pomeridiana saranno computati come mezza giornata. Restano esclusi i servizi accessori (es. allestimenti e disallestimenti effettuati in giorni diversi dall'evento ecc....) che dovranno essere rimborsati al Concessionario dall'Amministrazione Comunale o dal soggetto beneficiario. In tale evenienza il soggetto organizzatore sarà responsabile di ogni danno eventualmente causato durante l'uso dell'impianto e ne rifonderà le relative spese; a suo carico sarà l'onere delle assicurazioni R.C. e degli adempimenti di sicurezza che si renderanno necessari per lo svolgimento di manifestazioni;
 - j) mantenere la disponibilità per gli istituti secondari superiori autorizzati dall'Amministrazione Comunale, della palestra grande per 36 ore/settimanali da lunedì a sabato come esplicitato nell'Allegato D) ;
 - k) concedere in uso gratuito alle società locali che svolgono attività per i diversamente abili (in regime di convenzione con il Comune di Monza) la vasca (nel numero minimo di 2 corsie) per 12,00 ore/settimanali (nel periodo compreso da ottobre a giugno), così come meglio specificato nell'Allegato C.
 - l) applicare agli ulteriori corsi proposti nel piano gestionale, non ricompresi nelle attività attualmente erogate (vd. Allegato A) una tariffa compresa tra il minimo e il massimo attualmente vigenti (vd. Allegato B) con riferimento a corsi di analoga frequenza;
 - m) garantire la fruizione della piscina agli utenti in possesso di tessera 10 ingressi non ancora scaduta all'atto di affidamento del servizio fino ad esaurimento degli stessi (al momento risultano ancora 40 ingressi residui). Nel caso in cui emergessero ulteriori ingressi residui ad oggi non contabilizzati il Comune di Monza rimborserà al concessionario il corrispettivo relativo agli ingressi medesimi, già introitati dall'Ente.
del concessionario stesso.

Art. 8 - assunzione e trattamento del personale dipendente

Per l'espletamento del servizio, il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Il Concessionario è altresì tenuto a designare un professionista qualificato in possesso di attestato FIN per la qualifica di direttore sportivo e gestore di impianti natatori, che assumerà l'incarico di Referente Tecnico nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il Referente Tecnico deve assicurare la propria presenza presso il centro con un orario minimo giornaliero preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale e dovrà sempre garantire la propria reperibilità telefonica nei confronti dell'Amministrazione Comunale. In caso di giustificato avvicendamento o di impedimento, il Concessionario deve provvedere alla sua sostituzione con un altro Referente di pari qualifica e darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il numero delle unità lavorative dovrà essere a norma di legge e tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la buona conservazione del patrimonio comunale.

Art. 9 obblighi in materia di sicurezza

Il Concessionario s'impegna al rispetto delle norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, nello svolgimento delle attività di gestione dell'impianto.

Art. 10 - cessione del contratto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l'articolo 116 del D. lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 11 - controllo

Il Comune si riserva ogni e più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della gestione dei servizi in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende perseguire.

La vigilanza e il controllo sono esplicitati dal RUP o dai soggetti da lui incaricati.

Il Comune ha facoltà in ogni momento di prendere visione degli atti e/o dei documenti attestanti la gestione del servizio ed in particolare:

- Registri di cassa, corredato dalle pezze giustificative (matrici biglietti, abbonamenti, scontrini fiscali o altro);
- Libro matricola dipendenti; contratti di lavoro del personale impiegato all'interno dell'impianto e/o contratti d'opera professionale; certificati di abilitazione previsti per legge e/o da capitolato (bagnini, istruttori nuoto e varie discipline sportive, impiantisti); attestati di pagamento di natura retributiva e contributiva;
- Ricevute di pagamento del premio delle polizze assicurative richiesta dal capitolato.

Il Concessionario si obbliga a non porre eccezioni di natura alcuna all'esibizione dei documenti sopra indicati.

L'attività di verifica e controllo sull'adempimento delle attività contrattuali è effettuata di norma con cadenza semestrale.

Potranno altresì essere effettuate verifiche su segnalazioni dell'utenza o di altri soggetti interessati alle attività oggetto della concessione.

Fermo restando la facoltà del Comune di prendere visione della documentazione di cui sopra in qualsiasi momento, entro sessanta giorni dal termine della stagione sportiva il Concessionario deve presentare all'Amministrazione Comunale:

- a) le scritture contabili di previsione e consuntive, regolarmente redatte e conservate in conformità alle normative applicabili in funzione della natura giuridica del Concessionario;
- b) dettagliata "relazione gestionale", corredata dai dati statistici sull'andamento gestionale delle varie attività previste nel programma di gestione. Nella relazione dovranno essere indicati i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza ed attività svolta.

Il Comune si impegna a trattare i dati così ottenuti in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente a tutela della riservatezza.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l'efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente contratto, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, l'Amministrazione contesterà gli addebiti al Concessionario dando un termine congruo per adempiere.

Se, entro il termine assegnato, il Concessionario non adempirà a quanto richiesto ovvero non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali previste dal presente contratto e provvederà d'ufficio addebitandone la relativa spesa.

Art. 12 - cauzione e spese contrattuali

L'aggiudicataria deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, per la concessione del servizio, la cauzione definitiva nella misura del 10% del valore della concessione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 107 D. Lgs. 385/1993. La cauzione - in originale - viene consegnata all'Amministrazione Comunale all'atto della stipulazione del presente contratto. La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio con l'ufficio tecnico.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fidejussione.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

- dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione;
- del rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare, entro 15 gg., la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 13- responsabilità del Concessionario

Il Concessionario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli spazi in cui si svolge il servizio, e dei terzi. Il Concessionario, a mezzo degli operatori addetti, ha l'obbligo di controllare i titoli di accesso alle attività corsistiche, vigilando ed impedendo ai terzi non autorizzati di partecipare alle attività.

Il Concessionario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente le trattenute con le modalità predette.

Art.14 - assicurazioni

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversary. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

Art. 15- corrispettivo della concessione e spese gestionali - modalità di pagamento

Spetta al concessionario, a completo compenso degli oneri tutti che andrà ad assumere con il presente contratto, il corrispettivo risultante dagli introiti delle tariffe pagate dai fruitori dei servizi gestiti dallo stesso.

Considerato che il servizio verrà svolto all'interno dell'impianto sportivo NEI, nel quale il concedente svolge altre attività proprie (sportello giovani, sala lettura, attività gestionale servizio sportivo, servizio bar) le spese gestionali sostenute dal Comune di Monza saranno ripartite tra concedente e concessionario. Alla luce del Piano economico/finanziario e della stima degli introiti rilevata su base storica per le attività sportive del NEI, il Concessionario rimborserà al Comune di Monza le spese di gestione come di seguito indicato:

| | |
|-------------------------|---|
| PULIZIA | 50% spese complessive (stima annua globale 54.000) |
| UTENZE (acqua luce gas) | 60% spese complessive (stima annua globale 228.181) |
| AMMORTAMENTO CESPITE | 15% ammortamento cespite (stima annua globale 58.808) |

Restano invece a totale carico del concessionario, oltre alle spese proprie di gestione del servizio le seguenti spese:

- acquisto materiale per parete arrampicata
- verifiche biennali pareti arrampicata
- diritti SIAE
- piccoli interventi di manutenzione ordinaria
- trattamento acque piscina
- acquisto prodotti chimici per piscina
- assistenza ai tornelli
- attrezzature/materiali di consumo.

Art.16 - penalità

Nel caso in cui il referente dell'Amministrazione accerti il carente gradimento del servizio da parte degli utenti per lo scarso livello dei servizi o del personale incaricato, il Committente richiederà al Concessionario l'immediato intervento per le necessarie azioni correttive.

Inoltre il Committente, qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, oltre ad addebitargli ogni danno conseguente, nonché i costi eventualmente sostenuti dall'Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato, potrà applicare le seguenti penali:

- Per mancata attivazione giornaliera del servizio in piscina o nelle palestre o per mancata attivazione degli stessi di durata pari o superiore al 70% dell'orario previsto, si applica una penale pari a €1.000,00, salvo i casi espressamente autorizzati dal Comune;
- Per accertata violazione, da parte degli uffici addetti ai controlli, della normativa in materia di corretto trattamento delle acque, si applica una penale pari a €5.000,00 per ciascuna violazione accertata, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento derivante da eventuali conseguenti chiusure dell'impianto;
- Per il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente atto in merito al personale, si applica una penale di € 250,00 per ogni eventuale contestazione dell'Amministrazione Comunale;
- Per mancato positivo riscontro alle lamentele dell'utenza per le quali è stata verificata la giusta causa da parte dell'Amministrazione Comunale, si applica una penale di € 200,00 per ogni caso;
- Per l'applicazione di tariffe difformi dalla tabella allegata al presente atto, si applica una penale di € 200,00 per ogni violazione accertata;
- Per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo dell'impianto, si applica una penale di € 150,00 per ogni singolo caso;
- Per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i funzionari dell'Amministrazione incaricati di vigilare sull'operato del Concessionario, si applica una penale di € 100,00 per ogni singolo caso;

Per ogni inadempimento agli obblighi nascenti dal presente contratto non previsti nei punti sopra elencati si applicherà una penale di € 100,00 per ogni inadempimento contestato dal Comune.

Le penali di cui al precedente elenco sono applicate in misura doppia in caso di recidiva.

Art. 17 - esecuzione in danno

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto della concessione con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altri l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal concessionario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sul deposito cauzionale, che dovrà, in tale caso, essere immediatamente integrato.

Art. 18 - risoluzione del contratto

Il Concessionario decade dalla concessione della gestione del servizio in caso di fallimento dell'impresa, scioglimento dell'ente o società contraente.

La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi.

Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, il presente contratto potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre che nei seguenti casi:

1. mancato utilizzo di istruttori e/o bagnini e/o tecnici muniti delle specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività prescritte in capitolato;
2. mancato rispetto delle tariffe come determinate ai sensi del presente capitolato;
3. gravi inadempienze di servizio quali l'insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
4. applicazione di sanzioni in materia igienico-sanitaria;
5. mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
6. interruzioni e/o abbandono del pubblico servizio;
7. messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l'attività di gestione;
8. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
9. sub - concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione;
10. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio.

Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste.

Qualora il Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Concessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto.

In caso di risoluzione il Comune beneficia dell'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 19- revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:

1. per rilevanti motivi di interesse pubblico;
2. per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario;

L'atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con raccomandata A.R. .

La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell'Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Art. 20 - recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, ai sensi dell' art. 1373 c.c., in qualunque momento, previa formale comunicazione scritta da inviare mediante raccomandata A.R. al concessionario con preavviso di almeno 15 gg. Il recesso avrà effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

Dalla data del recesso il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune.

Il diritto di recesso potrà essere esercitato anche dal Concessionario solo nel caso di cause di forza maggiore o altre gravi, sostanziali ed imprevedibili cause non imputabili allo stesso.

L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo di raccomandata A/R all'Amministrazione Comunale almeno 60 giorni prima.

Il Concessionario che ha esercitato il diritto di recesso non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione, se non limitatamente ai servizi già eseguiti e riconosciuti.

Art. 21 - obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13/8/2010 e smi.

Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Monza e Brianza - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub/contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l'utilizzo del seguente conto corrente "dedicato" presso l'istituto bancario _____ IBAN _____

Art. 22 - controversie

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

Le parti si impegnano a definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il foro di Monza.

Art. 23 - rinvio e norme vigenti

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Art. 24- spese di registrazione

Le spese di stipulazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione del presente atto, nonché tutte quelle complementari e connesse sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione viene stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'Affidatario deve produrre, preliminarmente, le prescritte polizze assicurative e la cauzione definitiva per tutta la durata contrattuale.

Laddove l'affidatario si sottragga alla stipula in mancanza di giusta causa, l'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di revocare l'affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue oppure di procedere a nuova gara. Nel caso, tutti gli oneri economici connessi farebbero carico al primo aggiudicatario.

Art. 25- disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare incondizionatamente gli artt. 2, 3, 5, 18, e 20 del presente contratto, di approvarlo espressamente in ogni sua parte reietta sin d'ora ogni reciproca eccezione.

Per Il Comune di Monza
il Dirigente del Settore Cultura ed Attività sportive

Per il concessionario
Il Presidente /Legale rappresentante